

OGGETTO: TREDICESIMO PACCHETTO SANZIONI UE CONTRO LA FEDERAZIONE RUSSA

La Commissione Europea, con pubblicazione sulla GUUE del 23.02.2024, ha emanato il tredicesimo pacchetto di misure restrittive economiche ed individuali, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente l'impianto di sanzioni contro la Russia, adottato a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina e all'annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.

Il pacchetto comprende la Decisione (PESC) 2024/746 del Consiglio, che modifica la decisione 2014/512/PESC, ed il Regolamento (UE) 2024/745, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014. Nell'ambito dello stesso pacchetto sono stati anche pubblicati la Decisione (PESC) 2024/747 del Consiglio, che modifica la decisione 2014/145/PESC ed il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/753, con cui è stato, invece, emendato il Regolamento (UE) n. 269/2014, relativo alle sanzioni nei confronti di determinate entità implicate nel conflitto in Ucraina. Di seguito i link per la consultazione:

[Regolamento \(UE\) 2024/745 del Consiglio, del 23 febbraio 2024, che modifica il regolamento \(UE\) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;](#)

[Decisione \(PESC\) 2024/746 del Consiglio, del 23 febbraio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;](#)

[Decisione \(PESC\) 2024/747 del Consiglio, del 23 febbraio 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/753 del Consiglio, del 23 febbraio 2024, che attua il regolamento \(UE\) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.](#)

A mero titolo illustrativo, si riporta una sintesi delle principali misure riferite a questioni di più diretta competenza di UAMA. Nel rinviare alla sopra menzionata legislazione restrittiva dell'Unione, si precisa che il presente testo vale come strumento di consultazione e non produce alcun effetto giuridico.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio nei confronti della Federazione Russa (Regolamento (UE) n. 833/2014), si segnalano le seguenti misure adottate.

Sono stati anzitutto introdotti/modificati, tra gli altri, i seguenti allegati:

- All. VII – Parte B è stato modificato, includendo ulteriori condensatori elettrici (beni di cui al codice NC 853222);

- All. XXIII è stato modificato, estendendo le restrizioni a tutti i beni di cui alla voce doganale 8504 (Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione). Ciò ha comportato l'introduzione di una clausola di salvaguardia (c.d. "grandfathering clause") al paragrafo 3bis quater dell'articolo 3duodecies, che esclude dall'applicazione dei divieti in questione, fino al 25 maggio 2024, i beni di cui ai codici NC 850410, 850421, 850422, 850423, 850431, 850440, 850450 e 850490, per l'esecuzione di contratti conclusi prima del 24 febbraio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Si rammenta al riguardo, che, laddove questi stessi beni fossero già soggetti ad ulteriori misure restrittive in virtù di diverse disposizioni del Regolamento (UE) n. 833/2014, queste ultime non perdono di efficacia a seguito dell'introduzione della già menzionata clausola di salvaguardia.
- All. IV è stato modificato, con l'aggiunta di ulteriori 27 entità (di cui 17 russe e 10 non russe) considerate utilizzatori finali militari, o che fanno parte del complesso militare e industriale russo o che hanno legami commerciali o di altro tipo con il settore della difesa e della sicurezza russo, o che lo sostengono in altro modo, contribuendo al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza russo.

Si coglie infine l'occasione per rimarcare come l'efficacia delle autorizzazioni per l'esportazione rilasciate da questa Autorità sia sempre subordinata:

- alla correttezza dei dati e dei documenti forniti al momento della presentazione della domanda;
- all'assenza di rilevanti mutamenti della normativa applicabile.

Pertanto, anche in considerazione del crescente inasprimento delle misure restrittive verso la Federazione Russa e del tangibile mutamento del quadro normativo di riferimento, gli operatori sono invitati a verificare sempre la compatibilità delle operazioni commerciali alla normativa vigente al momento dell'esportazione e se siano intervenute modifiche alle misure restrittive unionali successivamente alla data del rilascio della licenza originaria che possano aver impattato sull'efficacia della stessa, rammentando che, in caso di violazione delle misure restrittive unionali, sono applicabili le sanzioni amministrative e penali previste ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 221/2017.